



COMUNE DI GENIVOLTA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I PROCEDIMENTI
AFFERENTI AL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO
ITALIANO (JURE SANGUINIS)**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 2 del 24.03.2025

INDICE:

- **Art.1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- **Art. 2: UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE**
- **Art. 3: PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA**
- **Art. 4: PRESENTAZIONE ISTANZA**
- **Art. 5: DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL'ISTANZA**
- **Art. 6: ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- **Art. 7: DISCORDANZE**
- **Art. 8: ULTERIORI PRECISAZIONI**
- **Art. 9: DURATA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA E TERMINI MASSIMI PER LA TRASCRIZIONE DI ORDINANZE, PROVVEDIMENTI E DI ATTI DI STATO CIVILE IN MATERIA PROVENIENTI DAI TRIBUNALI E DAI CONSOLATI**
- **Art.10: SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**
- **Art. 11: RINVIO DINAMICO**
- **Art. 12: DATI PERSONALI**
- **Art. 13: DISPOSIZIONI FINALI**
- **Art. 14 ENTRATA IN VIGORE**

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell' Ente e dei principi generali della Legge:

- le modalità e i termini del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*jure sanguinis*) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero;
- i termini per la trascrizione di ordinanze e atti trasmessi dai Tribunali italiani, per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" di ricorrenti discendenti da avi italiani;
- la trascrizione di atti di Stato Civile, richiesta dal Consolato competente all'estero, a seguito di istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" presentata dai discendenti di avi italiani presso il Consolato all'estero.

2. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*jure sanguinis*) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero, di cui al comma 1 lettera a) può essere avviato nel Comune di Genivolta da cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti nel Comune di Genivolta ed iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel predetto Comune, secondo quanto prescritto dalla legge 555/1912, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1/1991, nonché dalle istruzioni ministeriali o atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

ART.2 - UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La competenza ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento è del Sindaco, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1 del 8 aprile 1991. 2. L'istruttoria del procedimento, ossia la fase finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione delle decisioni, è affidata all'Ufficio dello Stato Civile.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile a cui è affidata l'istruttoria procedimentale è il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

4. Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente art. 1, comma 2 del presente Regolamento, la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

ART.3 - PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. Come disposto all'art. 1 del presente Regolamento, l'avvio del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *jure sanguinis* è subordinato all'avvenuta iscrizione dell'interessato nell'Anagrafe del Comune di Genivolta, previa dichiarazione resa all'Ufficio Anagrafe secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

2. Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera, mentre coloro che

provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri o altre strutture ricettive.

3. Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.

4. Viene escluso, altresì, che la persona possa avvalersi di un rappresentante.

5. In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con un interprete.

6. Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero che ha beneficiato dell'iscrizione anagrafica sulla base della normativa dei soggiorni di breve durata dovrà richiedere nei termini di legge alla competente Questura, se non ne sia già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale scopo, il soggetto potrà esibire alla Questura competente la ricevuta di avvio di procedimento attestante l'attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana ed ottenere, quindi, il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.

7. L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, le verifiche inerenti la dimora abituale sul territorio comunale potranno essere effettuate anche successivamente alla conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica e fino alla conclusione del procedimento avviato per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

8. La cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per qualunque motivo, nel corso del procedimento ricognitivo della cittadinanza italiana *jure sanguinis* comporterà automaticamente la sua archiviazione.

ART.4 - PRESENTAZIONE ISTANZA

1. Lo straniero d'origine italiana che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di Genivolta.

2. Qualora l'istanza sia presentata in data antecedente la definizione del procedimento di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente, essa non sarà presa in considerazione e verrà quindi archiviata. 3. La domanda di cui al presente articolo è esclusa dalla disciplina del silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 comma 4 della L. 241/1990.

4. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato all'Ufficio dello Stato civile, non sono ammessi intermediari o procuratori.

ART5 -DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL'ISTANZA

1. A corredo dell'istanza, dovranno essere presentati:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (certificato acquisito d'ufficio).

2. Il termine del procedimento è sospeso dal giorno dell'invio della richiesta all'autorità consolare fino al giorno di ricevimento del certificato.

3. I certificati rilasciati da autorità straniera dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.

Ulteriore documentazione può essere richiesta in ragione della particolarità della fattispecie ed a chiarimento del fondamento della domanda.

ART. 6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento individuato al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza *iure sanguinis*:

- rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
 - effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

a) dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza: in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

b) ovvero di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART.7- DISCORDANZE

1. Nel caso in cui vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello *status civitatis* italiano, e quindi di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata.

2. Tale documentazione integrativa deve, in ogni caso, essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:

- gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi

discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi);

- che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima" persona;

Pertanto è opportuno che prima di presentare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, l'interessato proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla rettifica degli atti contenenti discordanze/incongruenze sulle generalità degli ascendenti.

Dopo aver ottenuto la rettifica degli atti, l'interessato potrà utilizzarli per presentare istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

3. Le discordanze riscontrate verranno comunicate al richiedente, assegnando allo stesso il termine di cui al successivo comma per presentare la documentazione corretta/rettificata dall'Autorità Straniera.

Se entro detto termine l'interessato non produrrà la documentazione richiesta, la domanda si intenderà decaduta per tacita rinuncia, senza onere di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale allorché con la richiesta di integrazione sia stato espressamente enunciato il suddetto eventuale effetto.

4. Nel caso in cui, in corso di istruttoria, si accerti che taluni atti sono incompleti, discordanti o mancanti o presentino irregolarità sanabili, il richiedente viene invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine massimo di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale il procedimento si conclude con esito negativo. Durante tale periodo restano sospesi i termini di cui all'art. 9.

5. Qualora la documentazione pervenuta non sia idonea ad assicurare la ricostruzione della discendenza o l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

ART.8 - ULTERIORI PRECISAZIONI

1. L'ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell'Interno, al fine di porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza", deve esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché avvalersi di tutti i termini procedurali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.

2. L'ufficio di Stato Civile deve lavorare in sinergia con l'ufficio Anagrafe, preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza.

3. Qualora l'ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze "fittizie" (dette anche "residenze di comodo") simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento *status civitatis* italiano, l'ufficio medesimo provvederà all'annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all'ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.

ART.9 - DURATA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA E TERMINI MASSIMI PER LA TRASCRIZIONE DI ORDINANZE, PROVVEDIMENTI E DI ATTI DI STATO CIVILE IN MATERIA PROVENIENTI DAI TRIBUNALI E DAI CONSOLATI

1. A norma dell'art. 2, comma 4 della Legge 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della struttura organizzativa del Comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *jure sanguinis* è soggetto al termine di conclusione di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, al netto dei tempi di risposta dei Consolati italiani all'estero.
2. Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* deve concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, che dovrà essere comunicato all'interessato.
3. Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K 28.1 del 08/04/1991, competente ad emanare il provvedimento finale è il Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
4. Il provvedimento sarà emesso dal Sindaco sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato dell'istruttoria.
5. Il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* costituisce uno specifico atto di «ricognizione» e non un'attestazione sindacale e, di conseguenza, non deve essere né trascritto, né annotato sull'atto di nascita, che sarà trascritto successivamente, in quanto non dispone l'acquisto della cittadinanza ma il riconoscimento della cittadinanza italiana a persona che è sempre stata italiana fin dalla nascita, per discendenza da avo italiano, prendendo atto che tale status è sempre rimasto in possesso del medesimo.
5. Con riferimento ai procedimenti di trascrizione delle ordinanze e degli atti trasmessi dai Tribunali italiani per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" di ricorrenti discendenti da avi italiani, essi si dovranno concludere nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla richiesta (fà fede il numero di protocollo in arrivo della documentazione completa). Il provvedimento giurisdizionale deve essere passato in giudicato.
6. Con riferimento ai procedimenti di trascrizione di atti di Stato Civile, trasmessi dal Consolato competente all'estero, a seguito istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" presentata da discendenti di avi italiani presso il Consolato all'estero, essi si dovranno concludere nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla richiesta (fà fede il numero di protocollo in arrivo della documentazione completa).

ART.10 - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART.11 - RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa.
2. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i

pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

ART.12 - DATI PERSONALI

1. I dati personali, anche di natura particolare, contenuti nella documentazione presentata e/o acquisita saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, esclusivamente per le finalità richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dalla legge e dallo statuto comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.